



Spett.le

**FNOMCEO**

A mezzo pec all'indirizzo pec: [segreteria@pec.fnomceo.it](mailto:segreteria@pec.fnomceo.it)

Spett.le

**FOFI**

A mezzo pec all'indirizzo pec: [posta@pec.fofi.it](mailto:posta@pec.fofi.it)

Spett.le

**FNOPI**

A mezzo pec all'indirizzo pec: [federazione@cert.fnopi.it](mailto:federazione@cert.fnopi.it)

Spett.le

**FNOPO**

A mezzo pec all'indirizzo pec: [presidenza@pec.fnopo.it](mailto:presidenza@pec.fnopo.it)

Spett.le

**FNOVI**

A mezzo pec all'indirizzo pec: [info@pec.fnovi.it](mailto:info@pec.fnovi.it)

Spett.le

**TSRM-PSTRP**

A mezzo pec all'indirizzo pec: [federazione@pec.tsrm.org](mailto:federazione@pec.tsrm.org)

Spett.le

**Ordine degli Psicologi**





A mezzo pec all'indirizzo pec: [segreteria@pec.psypec.it](mailto:segreteria@pec.psypec.it)

Spett.le

**Ordine dei Biologi**

A mezzo pec all'indirizzo pec: [protocollo@peconb.it](mailto:protocollo@peconb.it)

Spett.le

**Ordine Chimici e Fisici**

A mezzo pec all'indirizzo pec: [segreteria@pec.chimici.it](mailto:segreteria@pec.chimici.it)

## **OGGETTO: VACCINI ANTICOVID – DIFFIDA**

Le sottoscritte Associazioni/Comitati/Sindacati formulano la presente al fine di rappresentare ed intimare quanto segue.

### **PREMESSO CHE**

- La procedura di approvazione di qualsiasi farmaco o vaccino prevede, necessariamente, lunghi anni di sperimentazione (ove vengono condotti fondamentali studi, tra cui genotossicità e cancerogenicità), e solo dopo aver accertato la sussistenza degli imprescindibili requisiti di "efficacia" e "sicurezza", viene concessa l'autorizzazione alla commercializzazione.
- I vaccini anticovid (Pfizer, Astrazeneca, Moderna, Johnson & Johnson) non sono mai stati sottoposti ai canonici lunghi anni di sperimentazione, bensì pochi mesi, né sono stati oggetto di studi sulla genotossicità e cancerogenicità.
- I predetti vaccini, in virtù di quanto sopra, non hanno mai ricevuto dall'Agenzia Europea EMA o dall'Agenzia Italiana AIFA l'autorizzazione permanente alla commercializzazione, bensì "l'





**autorizzazione condizionata**”, la quale è subordinata al rispetto di precise condizioni, ovvero l’obbligo per le case farmaceutiche di depositare, entro una precisa tempistica, “rapporti e relazioni di sicurezza” al fine di dimostrare, già nel breve periodo, e a tutela della Salute Pubblica, la sussistenza degli imprescindibili requisiti di “efficacia” e “sicurezza”.

- Non a caso i “Foglietti Illustrativi” dei vaccini anticovid-19 prevedono in modo esplicito che **“A questo medicinale è stata rilasciata un’autorizzazione subordinata a condizioni”. Ciò significa che “devono essere forniti ulteriori dati su questo medicinale”.**
- La Spett.le AIFA, con le Determine nn. Rep. 154/2020, Rep. 1/2021, Rep. 18/2021, Rep. 21/2021, ha autorizzato la commercializzazione in Italia dei 4 vaccini anticovid, prevedendo in tutti i casi che **“la presente autorizzazione all’immissione in commercio è subordinata a condizioni”**, ovvero l’obbligo per i titolari dell’autorizzazione all’immissione in commercio di depositare, già nei primi sei mesi dalla concessione dell’autorizzazione, PSUR e Relazioni Intermedie di Sicurezza.
- La stessa AIFA, mediante il proprio sito ufficiale, rende noto che *“lo PSUR (Periodic Safety Update Report), Rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza, è una valutazione periodica del rapporto beneficio-rischio di un medicinale e fornisce un’analisi della sua sicurezza ed efficacia durante il suo ciclo di vita”*.
- Il deposito, presso le Istituzioni Italiane, della predetta documentazione (Relazioni e PSUR) è quindi imprescindibile ai fini della verifica della sussistenza di “efficacia” e “sicurezza” dei sieri anticovid, ai fini della verifica del rapporto beneficio-rischio già nei primi sei mesi di somministrazione, e quindi ai fini del mantenimento del regime di autorizzazione condizionata e del proseguo della campagna vaccinale.
- L’obbligo per le Istituzioni Italiane di possedere la predetta documentazione è sancito dall’art. 9 del Reg. UE 507/2006.
- A seguito di istanza di accesso agli atti presentata dall’Associazione IDU (Istanza Diritti Umani Piemonte-Liguria-Val D’Aosta), la Spett.le AIFA, in persona del direttore Generale Sig. Nicola Magrini, e il Ministero della Salute, in persona del Sig. Giovanni Rezza, **dichiaravano**





**esplicitamente di non possedere la documentazione di cui alle predette Determine**, e pertanto di non possedere i fondamentali dati a supporto di “efficacia” e “sicurezza” dei vaccini anticovid.

- La richiesta di consegna della predetta documentazione è stata inoltrata anche nei confronti della casa farmaceutica Pfizer, la quale non ha mai fornito riscontro.
- **Le nostre Istituzioni, in definitiva, non possedendo la predetta documentazione, non sono mai state in grado di verificare la sussistenza degli imprescindibili requisiti di “efficacia e sicurezza” dei vaccini anticovid a tutela della salute pubblica, nonché il rapporto favorevole di rischio/beneficio. Non sono dunque state soddisfatte le condizioni per il mantenimento dell’autorizzazione condizionata imposte dalle Direttive AIFA, e non sussiste prova documentale dell’esistenza dei requisiti di “efficacia” e “sicurezza” che legittimerebbe l’obbligo vaccinale imposto dai vari Decreti Legge.**
- Non a caso recentemente la stessa Pfizer ha ammesso di non essere sicura di garantire efficacia per ottenere il passaggio dall'autorizzazione condizionata a permanente.
- Nonostante le gravissime omissioni di cui sopra, sono state comunque assunte decisioni fondamentali, quali somministrazione di seconda dose, terza dose, booster, richiamo di booster, somministrazione eterologa, somministrazione agli adolescenti e ai bambini dai 5 agli 11 anni, somministrazione ad anziani e persone fragili, nonché somministrazioni a soggetti che soffrono di diverse e debilitanti patologie.
- In virtù delle indagini condotte, e delle gravissime omissioni di cui sopra a danno della salute pubblica dei cittadini italiani, è stata depositata presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Roma relativa querela per omissione d’atti d’ufficio, abuso d’atti d’ufficio, omicidio colposo, lesioni personali, falsità ideologica, procurato allarme, falso in atto pubblico. Inoltre è anche stato depositato Ricorso presso il TAR Lazio ai fini del reperimento della predetta documentazione a tutela della salute pubblica.
- La gravissima circostanza a danno della salute pubblica dell’inesistenza delle Relazioni Intermedie di Sicurezza e di Psur, e la relativa querela di cui sopra, sono state oggetto di due interrogazioni parlamentari presentate rispettivamente il 12 maggio e il 30 maggio scorsi da 6 Senatori della





Repubblica nei confronti del Ministro della Salute Roberto Speranza, cui il medesimo non ha mai fornito risposta.

Attualmente studi e dati ufficiali confermano un aumento drammatico di reazioni avverse e mortalità causate dalla somministrazione dei predetti sieri. I dati Eudravigilance registrano ad oggi 60.000 reazioni avverse. Gli attuali dati rilevano, inoltre, che i predetti vaccini non sono conformi alle prescrizioni di legge in quanto gravemente inadeguati ad impedire la trasmissione, la prevenzione dell'infezione e il contagio fra soggetti vaccinati. I database ufficiali riportano un fenomeno opposto rispetto a quello che si voleva raggiungere con la vaccinazione.

Lo scorso 6 luglio il Tribunale di Firenze, oltre a porre in evidenza parte delle criticità sopra menzionate, tra cui inefficacia, mancata sicurezza, reazioni avverse, mancanza di documentazione, segretezza di ingredienti, segreto industriale, segreto militare, etc., ha annullato il provvedimento di sospensione, **autorizzando la Sanitaria all'esercizio dell'attività professionale senza sottoposizione al trattamento iniettivo.**

**Le S.V., nonostante le gravissime omissioni di cui sopra a danno della salute pubblica, si sono attivamente rese partecipi alla campagna vaccinale anticovid, assumendo decisioni in merito alla sospensione degli iscritti dei propri albi, senza verificare la sussistenza dei requisiti di legge, senza preoccuparsi del danno e delle possibili reazioni avverse, esponendo gli inoculati ad un serissimo pericolo per la propria vita senza verificare la sussistenza della documentazione normativa e scientifica comprovante efficacia e sicurezza dei sieri anticovid.**

Inoltre i vaccini anticovid-19 sono attualmente approvati per usi *off-label* secondo quanto previsto dalla L. 648/96 (per ultimo Determina AIFA del 12 luglio 2022 relativa alla 4° dose pubblicata in pari data in G.U. n. 161).





Come già successo con la dose eterologa (giugno 2021) e terza dose (settembre 2021) anche in questo caso non sembrerebbero sussistere, per stessa ammissione del Comitato Tecnico Scientifico, gli studi almeno di Fase II pubblicati a supporto dell'indicazione che si sta autorizzando in uso *off-label*.

L'elenco della L. 648/96 non è mai stato aggiornato (dopo l'uscita in G.U. delle indicazioni autorizzate) per nessuna delle indicazioni proposte, pertanto nessun medico vaccinatore avrebbe potuto, se non violando la legge, vaccinare alcun paziente. Nessun consenso informato può ritenersi tale se mancano gli studi attraverso i quali i medici vaccinatori avrebbero dovuto effettuare una corretta e completa valutazione rischi/benefici (in tal senso vengono meno i presupposti a garanzia dello scudo penale).

In definitiva, l'obbligo imposto non può essere adempiuto in quanto manca la *condicio sine qua non* rappresentata dai requisiti richiesti dalla Legge per l'utilizzo dei farmaci *off-label*.

Il Tribunale di Ivrea nel procedimento 157/2022 lo scorso 1 luglio ha ritenuto che **i soggetti che svolgono attività che non prevedono un contatto umano** sono estranei all'obbligo vaccinale, pertanto ha annullato il provvedimento di sospensione condannando controparte a risarcire il mancato guadagno oltre a corrispondere le spese di lite giudiziali.

In merito, invece, ai soggetti guariti da Covid, oltre a quanto sopra, **sussiste anche un'immunità naturale determinata dalla pregressa infezione e dalla conseguente guarigione.** Diversi studi scientifici hanno rilevato che i guariti da Covid da un lato godono di un'immunità naturale permanente, mentre dall'altro sono soggetti ad elevato rischio in caso di trattamento sanitario su base mRNA (rischio di cascata di eventi immunitari che possono portare all'attivazione aberrante del sistema immunitario innato e acquisito che li renderebbe più suscettibili alle affezioni in generale o ad ADE – Antibody Dependent Enhancement).

Le Circolari Ministeriali attualmente in vigore, **nn. 32884/2021 e 59207/2021**, prevedono peraltro una vaccinazione per i guariti entro l'arco temporale dei 12 mesi dall'avvenuta guarigione. Sul punto si è espresso il **Tar Lombardia con le Ordinanze nn. 607/22 reg. prov. Cau. – n. 736/22 reg. ric., 608/22 reg. prov. Cau. – n. 771/22 reg. ric., 609/22 reg. prov. Cau. – n. 776/22 reg. ric.,**





nonché il **Tribunale di Padova** con Sentenza di cui al procedimento R.G. 1100/2022, secondo cui il quadro normativo vigente conferisce al sanitario la possibilità di decidere “quando” sottoporsi a vaccinazione, purché avvenga nell’arco temporale dei 12 mesi dalla guarigione. Per ultimo la vaccinazione a 12 mesi è stata confermata dal **TAR Friuli Venezia Giulia** lo scorso 16 luglio.

Dalle numerose circolari (v. circolare 0008284 del 03/03/2021, circolare 0032884 del 21/07/2021, circolare 0040711 del 09/09/2021, circolare 0059207 del 24/12/2021, circolare 0021209 del 08/04/2022) riguardanti la possibilità di vaccinare le persone guarite (o con precedente infezione anche asintomatica) pare evidente come si stia operando in un contesto di **certa** somministrazione *off-label* di farmaco (diversamente si sarebbe indicato di seguire le indicazioni in scheda tecnica che pare chiaro, per logica, non ci siano).

La Dott.ssa Tiziana Coccoluto (Capo di Gabinetto d’ordine del Ministero) rispondendo ad una nota pervenuta dalle Federazioni di Ordini ha espresso forti dubbi sulle precedenti comunicazioni dalla stessa formulate (nota 5509 del 29/03/2022), ritenendo necessario interpellare il Consiglio Superiore di Sanità per ottenere rassicurazioni sulla vaccinazione dei guariti (nota 11385 del 01 luglio 2022): interpellanza ad oggi rimasta priva di riscontro.

In virtù di quanto sopra, diversi Ordini Professionali, in considerazione dell’autonomia decisionale di cui godono, hanno già provveduto a revocare, anche in autotutela, le sospensioni nei confronti dei soggetti guariti da Covid, ritenendo peraltro di non dover applicare la misura della sospensione sussistendo un’immunità naturale.

Su quest’ultimo aspetto preme puntualizzare che gli Ordini Professionali sono Enti Pubblici che agiscono quali organi sussidiari dello stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall’ordinamento connessi all’esercizio professionale, e pertanto rientrano nel perimetro normativo dell’art. 28 della Costituzione, **quindi direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.**

In virtù di quanto sopra, gli Ordini **sono indiscutibilmente dotati di autonomia decisionale,** sia nazionale che territoriale, pertanto in grado di decidere di disapplicare quelle norme lesive del





diritto alla salute e del diritto al lavoro, nonché palesemente discriminatorie e lesive dei principi Costituzionali. In virtù dell'autonomia di cui sopra le S.V. hanno anche il dovere di applicare in via diretta la normativa europea che vieta qualsivoglia forma di discriminazione.

Le S.V., non avendo ottemperato al proprio dovere Istituzionale di tutela degli interessi Pubblici, ma avendo invece agito con il compimento di atti costituenti palese e conclamata violazione di diritti, tra cui artt. 32, 35, 36 Cost., sono pertanto direttamente responsabili, sia in sede civile che penale, non potendo nemmeno trincerarsi dietro lo sterile concetto, privo di fondamento giuridico, e di oscura memoria, quali “meri esecutori di ordini di altrui provenienza”.

Le S.V., in virtù della presente diffida, adesso sono quindi a conoscenza dell'inesistenza della fondamentale documentazione comprovante “efficacia” e “sicurezza” dei sieri anticovid, del mancato soddisfacimento delle condizioni normative per il mantenimento del regime di autorizzazione condizionata, nonché di tutti gli altri aspetti, gravemente lesivi delle norme di legge, sopra menzionati, a danno della salute pubblica, pertanto, **per il futuro, non potranno esonerarsi da responsabilità e/o dichiarare di non aver avuto cognizione delle gravi circostanze di cui sopra.**

Posto quanto sopra,  
in virtù del quadro normativo-giurisprudenziale-amministrativo vigente, della totale inesistenza di Relazioni di sicurezza e di PSUR, dell'omesso adempimento delle condizioni normative di mantenimento dell'autorizzazione condizionata per somministrare in sicurezza i vaccini anticovid, in considerazione della totale assenza di studi che confermano efficacia e sicurezza del farmaco *off-label*, in considerazione dell'aumento drammatico di reazioni avverse e decessi causate dai predetti vaccini,

**con la presente si diffidano le S.V.,**

in persona dei Presidenti pro tempore, ad emettere per il futuro qualsiasi provvedimento di sospensione ai sensi del DL 44/2021,

**contestualmente si intimano le S.V.**





a revocare con efficacia immediata i provvedimenti di sospensione già emessi, costituendo detti Provvedimenti una grave lesione dei diritti oltre che un notevole pregiudizio economico per i Sanitari sospesi,

**ritenendoVi**

sin da ora responsabili di tutti i pregiudizi economici che verranno arrecati, nonché di reazioni avverse e/o di decessi a seguito dell'inoculazione dei vaccini anticovid, con riserva di procedere penalmente nei Vostri confronti, per tutti i reati che si potranno ravvisare nelle future condotte, come peraltro già fatto nei confronti dei Dirigenti delle Istituzioni Nazionali.

In relazione alla declaratoria di cessazione dello stato di emergenza sanitaria alla data del 31 marzo 2022, in considerazione del fatto che i vaccini anticovid non soddisfano i requisiti normativi di prevenzione dell'infezione, e in considerazione di quanto sopra esposto in merito alla questione *off-label*, **è venuta meno l'esimente garantita dallo "scudo penale", onde per cui, in caso di reazione avversa, di ogni genere e natura, procurata e cagionata dalla somministrazione vaccinale, sarà a Voi ascrivibile nelle Sedi Giudiziarie a titolo di responsabilità penale personale.**

**Sarà cura delle presenti Associazioni/Comitati/Sindacati vigilare costantemente sulla tutela della salute pubblica dei cittadini Italiani, e verificare se da parte delle S.V. sussista la commissione di condotte lesive e penalmente rilevanti.**

**Si richiede la trasmissione della presente missiva alle Sedi Regionali-Provinciali-Territoriali in quanto direttamente coinvolte in ordine alle responsabilità sopra menzionate.**

Distinti saluti.





Per **DIRITTI UMANI E SALUTE** IL PRESIDENTE

Per **ASSOCIAZIONE ARBITRIUM:**



Per **ALI – AVVOCATI LIBERI:**

Avv. Angelo Di Lorenzo



Avv. Roberto Martina

